

CIGS: Lavoratori beneficiari

Possono fruire della CIGS operai, impiegati i soci lavoratori di cooperative (vedi pulimento) e quadri, assunti con contratto a tempo indeterminato, (art. 2, L. n. 1115/1968, dell'art. 1, L. n. 464/1972 e dell'art. 1, L. n. 223/1991), anche part-time o con contratto a termine, salvo specifiche eccezioni (v. supra, nonché INPS circ. n. 59198/1968; n. 50943/1973).

Dal 1° gennaio 2014 beneficiano del trattamento straordinario di integrazione salariale anche i dipendenti dei partiti politici e dei movimenti politici iscritti nel registro nazionale di cui alla L. n. 157/1999 (art. 16, D.L. n. 149/2013; Decreti Ministero del lavoro. 81401 e 82762 e circ. INPS n. 87/2014).

L'ammissione al beneficio subordinata (ex art. 8, D.L. n. 86/1988, circ. INPS n.75/09) al possesso di una anzianità aziendale di almeno 90 giorni alla data della richiesta del trattamento

Negli appalti i 90 gg. di anzianità sono riferiti al settore e non all'azienda (circ. Inps n. 30/2012)

Il lavoratore non ha diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate per le quali risulta aver svolto attività di lavoro (autonomo o subordinato). Il lavoratore beneficiario di integrazioni salariali ordinarie, straordinarie ed in deroga, mobilità ordinaria ed in deroga, disoccupazione Aspi e Mini-aspi (ex art. 8 D.L. 86/1988) decade dal diritto se non ha provveduto a dare preventiva comunicazione all'Inps dello svolgimento della nuova attività subordinata che autonoma.

Con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stato introdotto l'obbligo di comunicazione preventiva, entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, per le tipologie di rapporto di lavoro subordinato e alcune tipologie di lavoro autonomo (in forma coordinata e continuativa), anche nella modalità progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, nonché nei casi di tirocini di formazione e di orientamento e di ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata (art. 9 bis della Legge n. 608 del 1996 come modificato dall'art. 1, comma 1180, della Legge n. 296 del 2006).

Le predette comunicazioni preventive obbligatorie dei datori di lavoro sono gestite tramite il sistema informatico del Ministero del Lavoro per le comunicazioni obbligatorie che vengono acquisite nelle procedure INPS.

Con l'introduzione dell'art. 9, comma 5, del D.L. n. 76/2013 si è ritenuto che la comunicazione obbligatoria effettuata dal datore di lavoro assolve a qualsiasi obbligo informativo (circ. Inps 57/2014)

Quindi l'INPS in presenza della preventiva comunicazione obbligatoria del datore di lavoro di inizio attività deve sospendere il trattamento di integrazione salariale senza procedere alla dichiarazione di decadenza dal diritto, anche nel caso in cui il lavoratore abbia omissis le comunicazioni poste per legge a suo carico; ci ad eccezione dei casi esclusi dall'obbligo della predetta comunicazione, ossia i rapporti di lavoro autonomo per i quali permangono a carico del lavoratore gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 8, comma 5, D.L. n. 86/1988, in mancanza di comunicazione, il lavoratore decade dal beneficio (INPS circ. n. 57/2014).

LAVORATORI ESCLUSI

Sono esclusi gli apprendisti, i dirigenti, le lavoranti a domicilio e i contratti a termine utilizzati per stagionalità

[Vai alla guida sulla CIGS](#)